

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

L'Assessore

Prot.n.

Palermo, li

All'On.le Senatore Roberto Calderoli
Ministro per la Semplificazione normativa

Onorevole Ministro,

in ordine al testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, esitato dal Consiglio dei Ministri, in data 4 febbraio 2011, in via definitiva, e per il quale risulta ancora in via di perfezionamento la procedura di cui all'art.2, comma 4 della legge 42/09, questa Regione non può esimersi dal manifestare il proprio disappunto per avere, il legislatore ignorato, ancora una volta, le osservazioni rese per evidenziare il grave vulnus che siffatto decreto determina all'impianto finanziario statutariamente definito con norma di rango costituzionale.

Infatti, il sistema di finanza municipale così delineato, sia nella fase transitoria che in quella a regime, produrrà effetti negativi per la finanza regionale, giacchè alla stessa vengono sottratti, per essere devoluti ai Comuni, cespiti di entrata che l'art.36 dello Statuto e l'art.2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n.1074, contenente norme in materia finanziaria assegnano alla Regione.

Tali effetti contraddicono, quanto esplicitamente affermato dalla Corte Costituzionale, in seno alla sentenza 201 del 2010, la quale ha avuto modo di chiarire che ".....la "clausola di esclusione" contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate, fondando siffatta affermazione " ...su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative" .

Nè appare idonea a garantire l'autonomia finanziaria della Regione siciliana la formula di salvaguardia introdotta dal legislatore all'art.8, che non esclude i Comuni ubicati nel territorio siciliano, ma si limita a rinviare le sole "decorrenza e modalità" di applicazione delle norme alle procedure negoziali di cui all'art.27 della legge 5 maggio 2009, n.42.

Neppure la prevista compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale al gettito della cedolare secca, assicura l'integrale copertura dell'onere che deriva dall'attribuzione delle percentuali di compartecipazione a tributi erariali ivi indicati assegnate ai Comuni. Si precisa che tali perdite, da prime stime, appaiono di dimensioni finanziarie rilevanti, al punto da alterare il rapporto tra "complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte" condizione quest'ultima che la Corte Costituzionale (sent.138/99) ha posto affinché lo Stato possa legittimamente intervenire sulla finanza regionale.

Infatti, come è ben noto alla S.v. On.le, diversamente dalle altre Autonomie speciali, la Regione risulta titolare dell'intero cespite tributario che, pertanto, non dovrebbe subire decurtazioni e, tuttavia, la stessa non potrà sottrarsi alla devoluzione ai Comuni della quota compartecipativa agli stessi spettante.

Peraltro le disposizioni poste a base della riforma in senso federale della finanza municipale non mostrano alcun contemperamento con il richiamato assetto finanziario della Regione siciliana.

Siffatto contemperamento potrebbe realizzarsi laddove il decreto legislativo si determinasse ad attribuire ai Comuni siciliani compartecipazioni al gettito di tributi erariali che, ai sensi dell'art.36 dello Statuto, risultino di esclusiva spettanza statale, e cioè accise sulla produzione, imposta sui tabacchi ed entrate derivanti dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale, ovvero, al fine di evitare disparità di trattamento, ad adottare misure compensative in favore della Regione, attraverso previsione di compartecipazioni a tributi erariali in atto esclusi dalle attribuzioni statutarie.

Quanto sopra evidenziato trova giustificazione, altresì, nella circostanza che lo Statuto della Regione siciliana non individua la Finanza Locale quale funzione di competenza della stessa, come pure rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.442 del 17/29 dicembre 2008, con ciò escludendo che qualsiasi onere, in tal senso, possa essere fatto valere a carico del bilancio regionale.

Pertanto, al fine di evitare l'eventuale ricorso ai previsti rimedi giurisdizionali, nel caso in cui il testo sia confermato nell'attuale formulazione, sino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dello Stato, si propone l'inserimento del seguente emendamento:

Il comma 2 dell'art.8 dello schema di D.lgs del 3 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è sostituito dal seguente:

2 *"Nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome e negli Enti locali ivi ubicati non trova applicazione quanto previsto dall'art.1, commi da 1 a 6.*

Nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; alle

predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti, inclusi la cedolare secca di cui all'art.2. L'istituzione dell'imposta di soggiorno compete alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei relativi Statuti Speciali.

2 bis *Al fine di semplificare e favorire l'applicazione del federalismo municipale e di garantire la neutralità finanziaria per i bilanci dei diversi livelli di governo:*

- a) *nella regione Sardegna, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione e con le modalità previste dallo Statuto, gli oneri della finanza locale sono attribuiti alla Regione con la contestuale corrispondente assegnazione di nuove risorse da realizzarsi mediante l'aumento delle aliquote di compartecipazione previste statutariamente. La finanza locale è disciplinata con legge regionale.*
- b) *nella Regione siciliana, a cui statutariamente non è attribuita la funzione della finanza locale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità e nei termini definiti con le procedure di cui all'art.27 della legge 5 maggio 2009, n.42, garantendo la neutralità finanziaria per il bilancio regionale mediante la compartecipazione a tributi erariali non statutariamente spettanti, in misura corrispondente al gettito attribuito ai comuni, in applicazione del nuovo ordinamento finanziario municipale.*

2 ter *Nelle more dell'applicazione di quanto disposto ai precedenti commi le risorse spettanti agli Enti locali ubicati nei territori della Sardegna e della Sicilia, sono determinate in base al previgente sistema finanziario”.*

Certo dell'attenzione che la S.V. On. Vorrà dedicare alle argomentazioni appena illustrate, colgo l'occasione per cordialmente salutarLa.

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armaco